



COMUNE DI SOLESINO

Provincia di Padova

c.a.p. 35047
Codice fiscale: 82005010283
e-mail: servizisociali@comunesolesino.it

Tel. (0429) 771611
Fax (0429) 709564
Indirizzo: Via 28 Aprile, 19

**NUOVO REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI
E L'ASSEGNAZIONE
DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
DI COMPETENZA COMUNALE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

Indice

pag. 2

Parte Prima - RIFERIMENTI NORMATIVI E DI APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E. PER LA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

pag. 4

Premessa

Art. 1 - Riferimenti normativi

Art. 2 – Definizione di prestazione sociale agevolata

Art. 3 – Ambito di applicazione del presente regolamento

Parte Seconda - INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI

pag. 6

Premessa

Art. 1 – Descrizione degli interventi

Art. 2 – Finalità

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 – Tipologia degli interventi

Art. 5 – Contributi economici straordinari

Art. 6 – Contributi economici per spese di riscaldamento

Art. 7 – Accesso agli interventi per condizione economica

Art. 8 – Valutazione della condizione economica

Art. 9 – Calcolo del contributo straordinario

Art. 10 - Calcolo del contributo economico per spese di riscaldamento

Art. 11 - Valutazione della congruità della domanda

Art. 12 - Controlli

Parte Terza - PRESTAZIONI ECONOMICHE INTEGRATIVE DI RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

pag. 11

Art. 1 - Finalità e oggetto della prestazione economica integrativa

Art. 2 - Descrizione e determinazione della prestazione economica integrativa

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 - Condizioni di ammissibilità alle prestazioni

Art. 5 - Procedura e decorrenza

Art. 6 - Misura e limite dell'intervento integrativo comunale

- Art. 7 - Revisione annuale della prestazione economica
- Art. 8 - Revisione straordinaria della prestazione economica

Parte Quarta – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

pag. 17

- Art. 1 - Finalità del servizio
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Caratteristiche generali del SAD
- Art. 4 - Caratteristiche delle prestazioni
- Art. 5 - Prestazioni
- Art. 6 - Modalità di accesso al S.A.D.
- Art. 7 - Valutazione delle domande
- Art. 8 - Determinazione della partecipazione alla spesa
- Art. 9 - Motivi di non ammissione al S.A.D.
- Art. 10 - Cessazione, sospensione o riduzione del S.A.D.
- Art. 11 - Servizio di trasporto
- Art. 12 - Accesso al servizio di trasporto
- Art. 13 - Determinazione della partecipazione alla spesa

Parte Quinta - DISPOSIZIONI FINALI

pag. 22

- Art. 1 - Controlli
- Art. 2 - Riservatezza e trattamento dei dati personali
- Art. 3 - Entrata in vigore

Parte Prima
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E.
PER LA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Premessa

Il presente regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione dell'*Indicatore della Situazione Economica Equivalente* (di seguito I.S.E.E.), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Solesino, per le quali si definiscono le modalità di accesso e di assegnazione.

1 – Riferimenti normativi

D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Decreto Interministeriale del 12 aprile 2017 di approvazione delle modifiche in sede di aggiornamento al modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, dopo il secondo anno di operatività, ferme restando le modalità di rilascio dell'attestazione.

Legge 26 maggio 2016 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, recante *Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca* (articolo 2-sexies "ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità).

Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante “*Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159*”.

DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 - *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).*

Legge 8 novembre 2000, n. 328 - *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*

D.G.R. 30 luglio 2004, n. 2359 - *Il sistema della domiciliarità.*

2 – Definizione di prestazione sociale agevolata

1. Sono «prestazioni sociali agevolate» le prestazioni sociali non destinate alla

generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto a usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

2. La determinazione e l'applicazione dell'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

3 – Ambito di applicazione del presente regolamento

1. E' opportuno e necessario individuare criteri univoci e semplificati per l'applicazione omogenea a livello comunale delle norme in materia di ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive integrazioni, in particolare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza locale.

Parte Seconda
INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI

Premessa

L'Amministrazione Comunale eroga degli interventi economici assistenziali a favore di cittadini residenti, che si trovano in situazioni di disagio temporaneo o permanente.

Tale intervento economico sarà determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del relativo nucleo familiare, alla luce di quanto disposto dal DPCM 159/2013 - "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" - nonché dal Decreto 7 novembre 2014 - "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"-, del Decreto Interministeriale del 12 aprile 2017, nel rispetto delle direttive sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003, e modificazioni di cui al D.Lgs. 101/2018, integrato da adeguate misure ai fini di individuare l'effettivo bisogno.

1 - Descrizione degli interventi

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro per il pagamento di determinati servizi, rivolta all'utenza che si trova in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia dell'utenza.

3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.

4. Tali interventi sono incompatibili con prestazioni per le quali è prevista specifica istanza regionale e/o nazionale.

2 - Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito dell'utenza determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

3 - Destinatari

1. Destinataria dell'intervento economico è l'utenza regolarmente iscritta all'anagrafe della popolazione residente del Comune, in possesso dei seguenti requisiti:

a) presenza di almeno un componente del nucleo familiare avente residenza da più di tre anni continuativi nel Comune di Solesino al momento della domanda;

b) condizione economica inferiore ai limiti previsti all'articolo 7;

c) sottoscrizione, contestuale alla presentazione della domanda, della dichiarazione di disponibilità immediata all'accettazione di un impiego ovvero attestazione di averla già sottoscritta presso l'Agenzia del Lavoro da parte di tutti i componenti il nucleo privi di occupazione e in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo. Ai fini del presente regolamento, sono considerati in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni, sempre che non siano in possesso di una certificazione di non collocabilità al lavoro.

2. Non può accedere agli interventi di sostegno economico l'utenza che non abbia fatto un uso economico dei beni immobili di cui risulta proprietaria o sui quali vanta diritti reali, di norma in via esclusiva. In particolare dette prestazioni non possono essere concesse a chi, essendo proprietario di unità immobiliari diverse dalla prima abitazione o godendo di diritti reali sulle stesse, non le abbia regolarmente locate, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

4 - Tipologia degli interventi

1. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:
 - a) contributi economici straordinari;
 - b) contributi economici per spese di riscaldamento.

5 – Contributi economici straordinari

1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o, in casi particolari, direttamente all'ente creditore.

2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

6 – Contributi economici per spese di riscaldamento

1. Per contributo economico per spese di riscaldamento si intende una misura di sostegno economico finalizzata a contribuire al rimborso delle spese sostenute per il riscaldamento domestico di persone che vivono sole e/o ai nuclei familiari, con mezzi economici insufficienti, residenti nel territorio comunale.

2. L'entità del contributo, che ha valenza annuale, è proposta dal servizio sociale verificando la dichiarazione ISEE, nonché la situazione di fatto dei componenti della famiglia.

7– Accesso agli interventi per condizione economica

1. Gli interventi di cui agli art. 5 e 6 possono essere concessi a nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE, risultante dall'attestazione ISEE - INPS, inferiore a

€ 3.000. Tali interventi possono essere riconosciuti anche a chi possiede un ISEE compreso tra € 3.000 e € 5.000 ma l'importo sarà calcolato così come previsto dall'art. 9. In ogni caso il nucleo richiedente non deve possedere un patrimonio disponibile complessivo superiore a € 5.000. I valori ISEE e di patrimonio disponibile, se aggiornati, vengono determinati annualmente dalla Giunta Comunale.

8 – Valutazione della condizione economica

1. Ai fini della valutazione viene considerato il valore ISE del nucleo familiare così come definito dal DPCM 159/2013 e del Decreto Interministeriale del 12 aprile 2017.

2. Nel caso di rilevanti variazioni del reddito a seguito di perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, viene data la possibilità al nucleo familiare di presentare un ISEE corrente calcolato secondo quanto previsto all'articolo 9 del DPCM 159/2013. Il calcolo dell'ISEE corrente è consentito a fronte di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolo ordinariamente.

9 – Calcolo del contributo straordinario

1. Il contributo straordinario si traduce in un intervento a copertura anche parziale di spese sostenute per l'acquisizione di prodotti o servizi indispensabili e per i quali non siano previsti altri interventi:

- a) fino a spese di un importo complessivo annuo di € 300.
- b) graduato in funzione della condizione economica.

2. La percentuale di contributo è massima (100%) per ISEE (o ISEE corrente) minore o uguale a 3.000; minima (0%) per ISEE (o ISEE corrente) maggiore o uguale a 5.000; per valori ISEE (o ISEE corrente) compresi tra 3.000 e 5.000, la percentuale di contributo viene determinata in maniera inversamente proporzionale e, moltiplicata per le spese, determina così il contributo erogabile, che non potrà essere comunque superiore a € 300,00.

3. L'erogazione del contributo, tuttavia, avviene solo nel caso in cui un nucleo familiare non sia titolare di un patrimonio disponibile, dato dalla somma del patrimonio immobiliare (ad esclusione della casa di residenza) e mobiliare, superiore a 5.000 euro. A partire da un patrimonio disponibile di 2.500 euro, a prescindere dal valore ISEE del nucleo familiare, si diminuisce progressivamente in modo continuo e lineare l'intervento economico fino ad azzerarlo per i titolari di un patrimonio disponibile superiore o uguale a 5.000 euro.

10 – Calcolo del contributo economico per spese di riscaldamento

1. Il contributo economico per spese di riscaldamento si traduce in un intervento a copertura anche parziale di spese sostenute per il riscaldamento domestico e per i quali non siano previsti altri interventi:

- a) fino a spese di un importo complessivo annuo di € 300.
- b) graduato in funzione della condizione economica.

2. La percentuale di contributo è massima (100%) per ISEE (o ISEE corrente) minore o uguale a 3.000; minima (0%) per ISEE (o ISEE corrente) maggiore o uguale a 5.000; per valori ISEE (o ISEE corrente) compresi tra 3.000 e 5.000, la percentuale di contributo viene determinata in maniera inversamente proporzionale e, moltiplicata per le spese, determina così il contributo erogabile, che non potrà essere comunque superiore a € 300,00.

3. L'erogazione del contributo, tuttavia, avviene solo nel caso in cui un nucleo familiare non sia titolare di un patrimonio disponibile, dato dalla somma del patrimonio immobiliare (ad esclusione della casa di residenza) e mobiliare, superiore a 5.000 euro. A partire da un patrimonio disponibile di 2.500 euro, a prescindere dal valore ISEE del nucleo familiare, si diminuisce progressivamente in modo continuo e lineare l'intervento economico fino ad azzerarlo per i titolari di un patrimonio disponibile superiore o uguale a 5.000 euro.

11 – Valutazione della congruità della domanda

1. In sede di presentazione della domanda il richiedente è tenuto a fornire, oltre che alle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE/verifica dell'attestazione ISEE, le informazioni derivanti dai redditi di chi ha iniziato un'attività lavorativa, successivamente alla presentazione della DSU, oltre all'esibizione del saldo del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare al mese precedente.

2. Se la spesa per i consumi risulta superiore ai redditi dichiarati, la domanda è dichiarata congrua; in detta ipotesi il nucleo familiare può accedere all'intervento solo a seguito di validazione dell'indicatore di condizione economica risultante dalle dichiarazioni reddituali e patrimoniali rese. In ogni caso, a partire da un patrimonio disponibile di 2.500 euro, a prescindere dal valore ISEE del nucleo familiare, si diminuisce progressivamente in modo continuo e lineare l'intervento economico fino ad azzerarlo per i titolari di un patrimonio disponibile superiore o uguale a 5.000 euro.

12 – Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione Comunale effettua i controlli previsti dall'art. 11 comma 6 del DPCM 159/2013, anche a campione, che interessano annualmente almeno il 10% dei beneficiari dell'intervento economico integrativo comunale, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione. Nel caso dall'accertamento risultasse che una dichiarazione o una domanda risulti non veritiera, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria. Inoltre procede immediatamente alla rideterminazione dell'entità dell'intervento economico integrativo e al recupero delle somme erogate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese, nonché all'applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della somma da recuperare e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del

DPR 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Parte Terza
**PRESTAZIONI ECONOMICHE INTEGRATIVE DI RETTE
PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI**

1 – Finalità e oggetto della prestazione economica integrativa

1. Si provvedono a definire i criteri e a disciplinare le procedure per l'accesso e l'erogazione di prestazioni economiche erogate dal Comune di Solesino a favore di persone adulte e anziane, autorizzate all'ingresso in strutture residenziali e semiresidenziali, di cui alla normativa regionale di riferimento nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa e libertà di scelta.

2. L'erogazione di prestazioni economiche riconosciute dal Comune di Solesino a favore di minori è legato a precise disposizioni di legge che stabiliscono gli obblighi a carico dell'Ente in materia, pertanto non saranno qui evidenziate.

3. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali e semiresidenziali è finalizzato a garantire ai soggetti di cui al comma 1, che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di accoglienza ed assistenza.

2 – Descrizione e determinazione della prestazione economica integrativa

1. Per "contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo e semiresidenziali" si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta alberghiera praticata in strutture residenziali e semiresidenziali a carattere socio-assistenziale ovvero socio-sanitario, assegnato all'utente richiedente come contributo alla persona e liquidato direttamente all'Ente gestore, nella misura della differenza tra il valore della retta/retta alberghiera, come di seguito individuata, e la quota autonomamente sostenibile dall'utenza e dalle persone obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del Codice Civile, partendo da quelli in linea retta.

2. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare con le modalità previste al successivo art. 6.

3. L'intervento economico integrativo del Comune viene concesso qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare come determinato dall'articolo 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e dal presente Regolamento non consenta la copertura integrale della retta/retta alberghiera applicata agli ospiti dalla struttura residenziale e semiresidenziale.

4. Fermo restando il principio di libera scelta della struttura residenziale e semiresidenziale da parte del cittadino e le valutazioni delle Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (U.V.M.D.) dell'Azienda ULSS, il limite massimo

dell'integrazione comunale non supererà comunque l'importo che annualmente l'Amministrazione Comunale potrà stabilire, nei limiti di bilancio.

3 – Destinatari

1. Destinatari delle prestazioni economiche in oggetto sono le persone adulte e anziane, residenti nel Comune di Solesino, con un progetto definito in ambito di valutazione multidimensionale distrettuale (U.V.M.D.), e/o prive di adeguato sostegno familiare e quindi in condizioni di elevato bisogno socio-assistenziale, con impossibilità di definizione di un piano assistenziale di tipo domiciliare e pertanto necessitanti di inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo e semiresidenziale accreditata dal sistema regionale vigente in materia.

2. Nei casi in cui sia ritenuto opportuno, sulla base delle valutazioni acquisite dalla competente U.V.M.D., il Comune, d'intesa con l'Ente gestore e l'utente, può predisporre un progetto individuale.

4 – Condizioni di ammissibilità alle prestazioni

1. Costituiscono requisiti essenziali di accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 2 del presente Regolamento:

- a) ultima residenza anagrafica nel Comune di Solesino ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5 e successive modificazioni;
- b) autorizzazione all'accesso in struttura da parte della competente U.V.M.D. e eventuale rilascio dell'impegnativa di residenzialità da parte dell'Azienda ULSS;
- c) certificazione ISEE in corso di validità redatta ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e relativi provvedimenti attuativi.

2. Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopraindicati e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 6 e 7, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento totale o parziale della retta alberghiera a titolo di contributo alla persona.

3. La domanda di prestazione economica viene rivolta ai competenti Servizi Sociali del Comune su apposita modulistica prestampata reperibile presso gli Uffici medesimi e disponibile sul sito internet tramite il portale del Comune di Solesino, avvalendosi anche della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La domanda può essere alternativamente sottoscritta:

- a) dal richiedente;
- b) dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;
- c) da un familiare di riferimento ovvero d'ufficio, da parte dei Servizi competenti, in caso di urgenza o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno.

5. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione e dichiarazioni:

- a) autorizzazione al ricovero rilasciata dalla competente U.V.M.D.;
- b) estremi dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS in corso di validità;

- c) estremi dell'avvenuto deposito della eventuale domanda per la concessione dell'indennità di accompagnamento o, in via sostitutiva, degli estremi dell'avvenuto deposito della domanda;
- d) estremi del decreto di eventuale nomina dell'Amministratore di sostegno o, in alternativa, degli estremi dell'avvenuto deposito del ricorso;
- e) nel caso di anticipazione del pagamento della retta alberghiera, formale impegno alla restituzione e/o al conguaglio dell'importo anticipato;
- f) dichiarazione circa l'inesistenza di donazioni di beni mobili o immobili effettuate dal richiedente nei cinque anni precedenti la domanda medesima.

6. Qualora per ragioni di urgenza il richiedente non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento in struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della retta alberghiera della struttura medesima ospitante per un periodo massimo di novanta giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera retta viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota di compartecipazione posta a suo carico.

7. Qualora al momento dell'inserimento presso la struttura il richiedente non fosse in grado autonomamente di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la compartecipazione posta a suo carico. A tal fine, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo corredata delle necessarie dichiarazioni.

5 – Procedura e decorrenza

1. I competenti Servizi Sociali provvedono a comunicare per iscritto l'esito dell'istruttoria entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria.

2. Nel caso in cui la domanda non sia completa, i competenti Uffici procedono alla richiesta scritta di integrazione della documentazione, sospendendo i termini del procedimento.

3. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro trenta giorni dalla data della richiesta, la domanda è improduttiva di effetti e viene archiviata.

4. Il richiedente la prestazione sociale agevolata, il tutore/ curatore/ amministratore di sostegno o il familiare di riferimento, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire agli Uffici ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.

5. Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, viene adottato il provvedimento di assegnazione dell'intervento economico integrativo o il provvedimento motivato di diniego.

6. L'intervento integrativo comunale al pagamento della retta/retta alberghiera decorre dalla data indicata nel provvedimento di assegnazione del beneficio e comunque in via generale non anteriore alla data stabilita in sede di UVMD.

6 – Misura e limite dell'intervento integrativo comunale

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della retta/retta alberghiera della struttura residenziale a ciclo continuativo e semiresidenziale presso cui è inserita la persona assistita fino al valore soglia di cui all'articolo 2, comma 4, e la quota di compartecipazione dell'utente, integrata dagli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, al netto del borsellino, al fine di riservare le risorse disponibili dell'Ente ai casi di maggiore bisogno, così come di seguito quantificata:

- a) il contributo dell'Ente è pari alla differenza tra la retta alberghiera e la quota di compartecipazione dell'utente, corrispondente al valore del proprio ISEE, calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013. Quale criterio ulteriore di selezione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013 e quale elemento di valorizzazione delle componenti strutturali dell'ISEE medesimo, per i soggetti titolari di franchigie derivanti da una delle condizioni di disabilità media, grave e non autosufficienza (di cui alla tabella all'allegato 3 del medesimo D.P.C.M.), il contributo dell'Ente è ridotto di un importo pari alla franchigia stessa.
- b) L'Amministrazione Comunale diminuisce progressivamente il contributo fino ad azzerarlo per i nuclei familiari titolari di un patrimonio disponibile, ove per "patrimonio disponibile" ai fini del presente Regolamento si intende la somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare (usufrutto incluso), al netto dell'eventuale mutuo residuo, con esclusione dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata a tal fine dal coniuge e/o dal/dai figlio/i, i cui valori sono desumibili dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica della condizione economica.

2. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla tabella all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione della quantificazione dell'intervento stesso, sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile in applicazione del precedente comma 1, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

3. In caso di valori di ISEE elevati pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta.

Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della retta alberghiera da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

4. In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, l'ISEE è integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica del figlio medesimo, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013. La componente non è calcolata:

- a) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013;
- b) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici, la cui istruttoria viene descritta nell'allegato A del D.P.C.M. n. 159/2013.

5. A fronte di una o più componenti aggiuntive, la quota a carico di ciascun figlio non inserito nel nucleo familiare del beneficiario della prestazione verrà determinata proporzionalmente in base all'incidenza della singola componente aggiuntiva sul valore della retta alberghiera praticata dalla struttura residenziale fino al valore soglia di cui all'articolo 2, comma 4.

6. L'entità della prestazione economica integrativa comunale nonché la determinazione della capacità di compartecipazione del richiedente e dei familiari non componenti il nucleo viene calcolata pro-die in base alla retta alberghiera di riferimento su base giornaliera.

7. Il Comune riconosce al richiedente un importo forfettario per le piccole spese personali nella misura determinata annualmente dalla norma regionale, tenuto conto della franchigia sulla tipologia di reddito prevista dal DPCM 159/2013. Le somme lasciate nella disponibilità della persona assistita devono essere utilizzate esclusivamente per tale finalità. Eventuali somme residue non utilizzate, rilevate successivamente al decesso della persona assistita, devono essere comunicate da chi ne ha esercitato la tutela legale, dagli eredi o dalla Direzione della struttura residenziale ospitante nel caso di gestione delle stesse in nome e per conto dell'utente, ai competenti Uffici comunali onde permettere il recupero sulla contribuzione erogata dall'Ente.

7 – Revisione annuale della prestazione economica

1. Il beneficiario o chi ne esercita la tutela legale o il familiare di riferimento si impegnano a produrre ai competenti Servizi Sociali comunali entro il mese di gennaio di ogni anno, o altra diversa data indicata in apposita comunicazione, la documentazione di cui all'art. 4 comma 5.

2. In base a tale nuova documentazione, il Comune provvede d'ufficio alla revisione annuale e alla conseguente rideterminazione dell'intervento economico integrativo con la decorrenza indicata dal relativo provvedimento amministrativo.

3. In caso di mancata o incompleta presentazione in tempo utile della documentazione di cui al precedente comma 1, il Comune può interrompere l'intervento economico integrativo e ripristinarlo solo con decorrenza dalla data in cui lo stesso sarà nuovamente ricalcolato a seguito della completa presentazione della documentazione.

8 – Revisione straordinaria della prestazione economica

1. Nel caso in cui il beneficiario, durante il periodo di inserimento in struttura, percepisca redditi o ulteriori risorse non dichiarate in sede di domanda o di revisione o comunque sia variata la sua condizione economica, il beneficiario stesso o il tutore/curatore/amministratore di sostegno o il familiare di riferimento oppure la Direzione della struttura residenziale sono tenuti a comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali Comunali la variazione della condizione economica. Tale comunicazione comporta una revisione della prestazione economica a carico dell'Amministrazione comunale.

Parte Quarta
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1 – Finalità del servizio

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) si pone come obiettivo principale quello di contrastare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione delle persone anziane, degli inabili in età lavorativa e delle famiglie con minori in situazione di disagio sociale, favorendo, per quanto possibile la permanenza dell'anziano, dell'inabile in età lavorativa e/o dei minori nel loro ambiente familiare e sociale.

2. Assicura all'utente, attraverso l'adozione di adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi che gli consentano di conservare la routine quotidiana, di mantenere relazioni affettive, familiari e sociali indispensabili per vivere in maniera autonoma.

3. Organizza gli interventi assistenziali nell'ambito dell'A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata) secondo l'accordo di programma in corso con l'A.ULSS territoriale e definito singolarmente in sede di U.V.M.D. (Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale).

4. Opera con l'obiettivo di integrarsi con i servizi pubblici, con gli organismi del privato sociale e con gruppi e/o associazioni di volontariato presenti nel territorio.

2 – Destinatari

1. Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini autosufficienti e non autosufficienti o a rischio di ricovero, residenti o domiciliati nel Comune di Solesino. Per l'accesso al servizio, tenuto conto della gravità della situazione, si considerano le seguenti tipologie di utenza:

- a. Anziani (oltre i 65 anni);
- b. Persone inabili al lavoro e/o portatrici di handicap (18-65 anni);
- c. Minori a rischio e/o affetti da handicap (0-18 anni);
- d. Altri (malati psichici, alcolisti, ecc.).

3 – Caratteristiche generali del SAD

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare deve integrare le attività di accudimento rivolte alla persona assistita dalla rete familiare e/o amicale eventualmente attive, senza mai porsi nell'ottica della mera "sostituzione", bensì di supporto a questa.

4 – Caratteristiche delle prestazioni

1. Le prestazioni dei S.A.D. devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarità e sussidiarietà. Esse devono essere erogate per il tempo, secondo le modalità e nella misura in cui l'assistito e/o i suoi parenti non siano in grado di

soddisfare autonomamente i bisogni assistenziali del diretto interessato dall'intervento.

5 – Prestazioni

1. Le prestazioni del S.A.D. possono essere relative a:

- A. la *socializzazione*: interventi finalizzati ad eliminare l'emarginazione sociale, e soprattutto tendenti a favorire il contatto e la partecipazione alle iniziative di vita associativa, ricreative e culturali;
- B. la *cura della persona*: aiuto nel lavarsi e vestirsi, in genere per l'igiene e la cura della persona, con esclusione di prestazioni ed interventi di carattere tipicamente infermieristico;
- C. l'*aiuto domestico*:
 - governo e pulizia della casa;
 - fornitura/preparazione di bevande e pasti caldi a domicilio;
 - prelievo e consegna a domicilio di pasti presso ristoranti, mense o centri di cottura;
 - lavaggio e stiratura della biancheria: l'intervento può essere gestito anche a domicilio dell'assistito, con materiale messo a disposizione dallo stesso;
- D. l'*accompagnamento* presso ambulatori dei medici di medicina generale, presso presidi sanitari, uffici scolastici, comunali, postali ed in genere uffici pubblici per pratiche urgenti e/o indispensabili, nel caso di limitata autonomia dell'utente;
- E. l'*educazione socio sanitaria*: informazioni di base sull'igiene personale e sul governo della casa, sulla corretta alimentazione, ecc..

2. Si precisa che alcune prestazioni di cui sopra potranno proseguire, su richiesta dell'assistito, anche durante l'assenza dell'utente stesso dal domicilio, specialmente in mancanza di familiari.

6 – Modalità di accesso al S.A.D.

1. Il servizio di assistenza domiciliare può essere attivato su segnalazione e richiesta scritta, su modulo predisposto dal Servizio Sociale comunale, dall'interessato, da familiari, parenti e/o conoscenti dello stesso, da medici di base o ospedalieri, da altri servizi territoriali, da personale appartenenti a gruppi o organizzazioni di volontariato.

2. Alla domanda, dovrà essere allegata apposita D.S.U. ed attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare che richiede la prestazione.

3. All'istanza potrà altresì essere allegata ogni documentazione/certificazione medico-sanitaria utile per l'attivazione del servizio.

4. La valutazione della situazione economica dell'assistito sarà effettuata secondo quanto previsto dal seguente art. 8.

5. Particolari situazioni di soggetti o nuclei che presentino la necessità di una tempestiva attivazione del servizio, seppure non in possesso di Attestazione I.S.E.E. necessaria per la determinazione della tariffa di contribuzione, potranno essere comunque presi in carico. Si procederà di norma alla regolarizzazione della documentazione entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della

domanda. In caso di mancanza di esibizione dell'attestazione ISEE sarà applicata l'intera tariffa oraria del costo dell'operatore posto a carico al Comune.

7 – Valutazione delle domande

1. L'Assistente Sociale responsabile del caso, istruisce le domande dopo avere effettuato la visita domiciliare presso l'abitazione dell'assistito, valutando la situazione personale, economica e sociale dello stesso, al fine di determinarne lo stato di bisogno.

2. Nel caso in cui le condizioni dell'assistito richiedano l'attivazione di una valutazione multidimensionale (U.V.M.D.), questa viene effettuata in raccordo con i competenti servizi dell'A.ULSS territoriale, secondo le modalità e i procedimenti per l'erogazione delle prestazioni dei servizi socio-sanitari integrati di rete, con particolare riferimento all'Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.).

3. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, l'Assistente Sociale formula un idoneo Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), sottoscritto dal richiedente, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.

8 – Determinazione della partecipazione alla spesa

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare prevede una copartecipazione alla spesa da parte del cittadino che lo usufruisce, e verrà calcolato in modo proporzionale all'ISEE fino ad un importo massimo corrispondente alla metà del costo effettivo del servizio che il Comune affronta.

2. E' previsto che il Servizio di Assistenza Domiciliare sia utilizzato a titolo gratuito per chi esibisce un ISEE inferiore a € 7.000.

3. Per chi non intende presentare l'ISEE, o dimostra un ISEE superiore a € 17.000 il servizio sarà a totale pagamento, corrispondente all'importo stesso che il Comune affronta per l'erogazione del servizio.

GRATIS al di sotto della soglia minima ISEE	- / =	€	7.000,00
Soglia Max ISEE	+ / =	€	17.000,00
Costo del Servizio	=		annualmente rivisto con adeguamento ISTAT
% concordata	=		50% costo del Servizio
X	=		Partecipazione dell'Utente al costo del Servizio

$$X = \frac{\% \text{ costo del Servizio} \times \text{ISEE dell'utente}}{\text{soglia Max ISEE (€ 17.000,00)}}$$

9 – Motivi di non ammissione al S.A.D.

1. Qualora, in fase istruttoria, venga accertata la disponibilità di risorse economiche sufficienti, ovvero la presenza di reti di solidarietà di tipo familiare,

amicale e/o di volontariato, tali da costituire una valida copertura alle necessità assistenziali del richiedente, lo stesso non verrà ammesso al servizio.

2. Verranno altresì esclusi coloro che rifiutino la proposta formulata secondo il P.A.I. predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali.

10 – Cessazione, sospensione o riduzione del S.A.D.

1. Il S.A.D. può cessare in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo in istituto;
- mancato rispetto dei termini previsti nel P.A.I.;
- decesso.

2. Il S.A.D. può essere temporaneamente sospeso in caso di:

- ricovero ospedaliero;
- partecipazione ai Soggiorni Climatici per la Terza Età;
- soggiorni presso parenti;
- mancato pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa.

3. Il S.A.D. può essere ridotto o ampliato, negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente.

4. Il servizio sociale potrà inoltre modificare l'erogazione del Servizio in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.

11 – Servizio di trasporto

1. Il servizio di trasporto vuole rispondere alle esigenze e alle richieste sempre maggiori di una determinata parte della popolazione “debole”, quella adulta disabile/anziana e/o ammalata, che vive sola o priva di una rete familiare e/o sociale di buon vicinato che autonomamente risponda alle sue necessità, al fine di poter organizzare il servizio in modo funzionante ed efficiente.

2. Il servizio prevede:

a) il trasporto dentro il territorio comunale, per dare la possibilità all'utente di raggiungere uffici postali, comunali, ambulatori dei medici di base, farmacia, centri ricreativi...

b) il trasporto fuori dal territorio comunale, per raggiungere ospedali, centri motori, case di cura, centri per terapie o altro...

3. Il servizio è articolato mediante il prelievo al domicilio del richiedente, il trasporto fino alla destinazione richiesta e il ritorno presso la propria abitazione.

12 – Accesso al servizio di trasporto

1. Le richieste per accedere al servizio di trasporto si presentano su apposito modulo messo a disposizione presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Solesino e vanno indirizzate al Responsabile del Servizio che le visita e le autorizza.

2. Al modulo di domanda dovrà essere presentata copia dell'ISEE per la valutazione della quota di compartecipazione del servizio a carico del richiedente.

3. Le richieste potranno pervenire anche da segnalazioni dei Medici di Medicina Generale o dell'Azienda ULSS, del Centro Anziani, delle Forze

dell'Ordine, dei parroci del territorio, e in tal caso dovranno essere giustificate con istanza scritta.

13 – Determinazione della partecipazione alla spesa

1. Il Servizio di trasporto prevede una copartecipazione alla spesa da parte del cittadino che lo usufruisce, in base al valore individuabile nell'ISEE

2. La Giunta Comunale annualmente provvederà alla definizione delle fasce di contribuzione in base al chilometraggio e all'ISEE, applicando le tariffe ACI e prevedendo trattamenti minimi, a parziale pagamento e a totale pagamento.

3. Chi richiede il servizio di trasporto, ma non intende presentare l'ISEE, potrà usufruire del servizio stesso solo previa verifica della disponibilità dei mezzi comunali nei giorni richiesti e comunque compatibilmente con gli altri viaggi già programmati dei richiedenti che esibiscono l'ISEE. Ai richiedenti che non presenteranno l'ISEE saranno applicate le tariffe complete.

Parte Quinta
DISPOSIZIONI FINALI

1 – Controlli

1. Il Comune effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e a quant'altro previsto dal presente Regolamento ai fini della richiesta di intervento economico integrativo comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

2. I controlli sono di tipo formale e sostanziale, diretti ed indiretti, utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune. I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio dei competenti Organi e Autorità, quali la Guardia di Finanza.

3. In particolare, i controlli possono riguardare la verifica delle dichiarazioni:

- palesemente inattendibili;
- contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella domanda, nella documentazione o nella dichiarazione ISEE;
- illogiche rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione comunale;
- con valore ISEE pari a zero.

4. Gli Uffici preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca della prestazione agevolata.

5. Nel caso di errori materiali di modesta entità gli Uffici comunali invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine.

6. In ogni caso, qualora all'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esauritive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni si procederà a norma di legge e saranno adottate tutte le misure utili a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

2 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziari, è garantito con l'applicazione delle norme in materia con particolare riferimento al Regolamento Europeo in materia di protezione dei Dati personali (GDPR 2016/679 - Regolamento Privacy) e al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso i competenti Uffici dei Servizi Sociali comunali, al fine di determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio in forma anonima.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della quota massima di compartecipazione.

4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

3 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla sua approvazione in Consiglio Comunale.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti comunali in materia di prestazioni sociali agevolate.